Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Calabria

Regione Sicilia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI
E
SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 10 del proprio regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato nella seduta del 30 aprile 1976, il seguente « Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo ».

Art. 1.

La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla sottocommissione permanente per l'accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

Art. 2.

Le richieste di accesso pervenute alla sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il presidente comunica alla sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Per ciascuna richiesta inserita nel protocollo il presidente nomina tra i commissari un relatore alla sottocommissione sulla base di turni predeterminati.

Il relatore deve presentare la relazione entro quindici giorni, o nel termine minore fissato con motivazione dal presidente.

Il presidente, accertata l'impossibilità della presentazione nel termine stabilito, assegna la relazione al commissario immediatamente seguente secondo il turno.

Art. 3.

La relazione consiste in una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta di accesso.

La relazione deve essere presentata al presidente della sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

Nell'estratto è altresì indicato il nome del relatore.

Art. 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'art. 9 del regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato art. 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la sottocommissione interviene il suo presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'art. 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già costituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.

Art. 6.

La sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'art. 3, indica, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

Art. 7.

Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo procede, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e nella consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti lo accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni allo stesso comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei capi gruppi consiliari.

Il comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dello art. 9 del regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 8.

I comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, numero 103, del regolamento della Commissione e del presente regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un regolamento che diventa esecutivo se la sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

Art. 9.

In coincidenza dell'avviso delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 10.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5706)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. **991.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visti gli articoli 178, 279, 258 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, sul personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con Paesi in via di sviluppo, ed in particolare l'art. 21, terzo comma;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, sull'ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e in particolare l'art. 4, primo comma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Applicabilità

Le norme del presente regolamento si applicano, secondo le leggi in vigore, al seguente personale in servizio all'estero:

a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo d'ufficio consolare di 1ª categoria;

c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che occupano un posto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato;

d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;

f) personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

g) personale civile e militare per cui sia attualmente prevista l'applicazione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Resta salvo quanto previsto per gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal R.S.T.E. e per quelli rimasti nel ruolo stesso, dall'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato.

Art. 2.

Domanda - parere

La concessione del contributo di cui agli articoli 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 è disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime, sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente ed alle esigenze di rappresentanza, nonchè sulla congruità del canone in relazione alle condizioni, necessità ed esigenze predette.

Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, nell'esprimere il parere di cui al comma precedente sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, dovrà tener conto in maniera particolare della situazione di famiglia del predetto, anche in relazione alle circostanze di cui al sesto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato, nonché dell'eventuale attività lavorativa retribuita del coniuge del richiedente.

Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, nell'esprimere il parere di cui al primo comma sulla rispondenza dell'alloggio alle esigenze di rappresentanza, dovrà tenere presente in modo particolare quelle del personale che, per le funzioni che svolge, deve disporre di alloggio che consenta di assolvere nel modo più idoneo agli obblighi derivanti dalle esigenze medesime.

Art. 3.

Organi competenti per il parere

Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere è espresso dal capo della missione diplomatica e per i vice consoli titolari di ufficio, nonchè per gli agenti consolari, dal capo dello ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono.

Per il personale di cui all'art. 1, primo comma, lettera *d*), la competenza ad esprimere il parere spetta al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 2 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 4.

Documentazione

Alla domanda va allegato, in originale o copia conforme, il contratto o l'atto relativo alla locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, al canone di locazione e ai termini di validità.

Art. 5.

Termini

La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio competente ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza del contributo ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare provvede a trasmettere la domanda con la documentazione allegata ed il prescritto parere, al Ministero, entro i trenta giorni successivi.

Art. 6.

Alloggio in albergo

Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione degli alloggi nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per « canone di locazione » si intenderà la spesa risultante dalla documentazione relativa alla retta alberghiera, depurata dalle eventuali spese aggiuntive quali quelle per servizi, consumazioni, telefono, riscaldamento e simili. Sono invece considerati come parte integrante del « canone » gli eventuali oneri fiscali.

Al fine di cui al comma precedente, il capo della rappresentanza o dell'ufficio dovrà esprimere il proprio parere anche sulla esistenza delle circostanze in esso indicate.

Art. 7.

Decorrenza

Il contributo decorre dalla data di inizio della locazione, purchè non anteriore all'assunzione di funzioni.

Nell'ipotesi di cui all'art. 6, il contributo avrà decorrenza da data non anteriore al trentesimo giorno successivo a quello dell'assunzione di funzioni, e non potrà essere corrisposto per un periodo superiore ad un anno. Quest'ultimo termine potrà essere prorogato per un uguale periodo, per eccezionali circostanze, su parere motivato del capo della rappresentanza o dello ufficio.

Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto al termine previsto al primo comma dello art. 5, il contributo decorre da sessanta giorni prima della presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

Conflitto tra domanda e parere

Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.

Art. 9.

Variazione del canone

Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservazione delle modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 10.

Oneri accessori

Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui ai commi precedenti, sotto la personale responsabilità dell'interessato, fa fede il contratto di locazione.

Sono invece considerati come parte integrante del canone gli eventuali oneri fiscali, nonchè le spese di condominio, nei casi in cui gli usi locali addebitino tali oneri al locatario.

Art. 11.

Valuta

La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero.

Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta differente da quella in cui è corrisposta al richiedente l'indennità di servizio, esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 74

LEGGE 26 aprile 1976, n. 233.

Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risvolte del Po di Volano, nonché di un tratto del canale Marozzo, dell'estesa di km 10 + 200.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le risvolte del Po di Volano denominate Cona, Fossalta, Medelana, Tieni, Marozzo e Pomposa, di cui al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, ed il tratto di canale Marozzo, di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1169, della estesa di km 10 + 200, con inizio dall'incile con il Po di Volano e termine al ponte detto dei Cappuccini a servizio della strada di circonvallazione nord dell'abitato di Comacchio, cessano di fare parte delle vie navigabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **234**.

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le somme di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — DAL FALCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **235**.

Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per il triennio 1976-78.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **236**.

Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scrittore Riccardo Bacchelli è corrisposta, a partire dal 10 gennaio 1976, una pensione straordinaria di lire 300 mila mensili.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con altri assegni eventualmente spettanti all'interessato a norma delle vigenti disposizioni sui trattamenti pensionistici.

Art. 2.

Alla spesa di L. 3.600.000 per anno derivante dall'articolo precedente si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 28 aprile 1976, n. **237**.

Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2ª classe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari alle linee navigabili appresso indicate e per opere idrauliche, di difesa del suolo e di irrigazione è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, così ripartita:

a) linea Padova-Venezia: lire 11 miliardi;

b) linea Milano-Cremona-Po: lire 9 miliardi e 500 milioni;

c) linea Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-Canali di Brondolo e di Valle: lire 9 miliardi e 500 milioni.

Il predetto stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1978.

L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui sopra potrà riferirsi anche agli anni successivi a quello in cui l'impegno stesso è assunto, purchè il totale degli impegni non superi lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 2.

I progetti di massima ed esecutivi relativi alle opere di navigazione interna sono approvati, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, dal presidente del magistrato alle acque o dal presidente del magistrato per il Po, con propri decreti.

Sui progetti di massima devono essere sentiti il Ministro per i trasporti e le regioni interessate.

Sono convalidate, a tutti gli effetti, le approvazioni di progetti di opere idroviarie disposte in passato dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni da effettuare in esecuzione della presente legge l'indennità sarà determinata a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per le linee indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di navigazione interna nonchè la gestione e l'esercizio dei relativi impianti sono affidati in concessione, rispettivamente, al Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia ed al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Per la linea indicata alla lettera *c*) dello stesso articolo 1 la concessione può essere affidata con decreto dei competenti organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

In ogni caso i predetti organi approveranno le convenzioni relative alla disciplina dei rapporti tra l'amministrazione concedente ed il concessionario.

Art. 5.

I termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po, di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati al 31 dicembre 1982.

La classificazione come linea navigabile di 2ª classe di cui al n. 35 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, è estesa ai tratti Fissero-Tartaro e Bastion San Michele-Formigosa.

Art. 6.

Sono estese ai lavori lungo le predette linee navigabili le norme di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 7.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 aprile 1976, n. **238.**

Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di « clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale) » è sostituito dai due insegnamenti fondamentali di « clinica neurologica (semestrale) » e di « clinica psichiatrica (semestrale) ».

Il numero complessivo degli esami necessari per la ammissione alle prove di laurea in medicina e chirurgia rimane immodificato.

Nell'ordinamento didattico universitario è soppresso l'insegnamento complementare di « psichiatria ».

Art. 2.

Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di « psichiatria », ove esista, viene assegnato all'insegnamento di «clinica psichiatrica».

Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di «clinica delle malattie nervose e mentali» viene assegnato all'insegnamento di «clinica neurologica », ovvero qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno dei due nuovi insegnamenti, a domanda.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 aprile 1976, n. **239**.

Norme interpretative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme per lo sviluppo della montagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorchè previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 14 maggio 1976, n. **240**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario, il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio »;

All'articolo 2, alla lettera *b*) è aggiunto il seguente alinea:

« Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di L. 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge »;

Alla lettera *d*), in fine, è aggiunto il seguente alinea:

« Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune ».

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. **241**.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di riportare a normalità la gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ponendolo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in trentacinque annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali di cui all'art. 11-*bis* della legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in due rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I mutui saranno somministrati in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e saranno assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato.

Art. 5.

Per tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni, valgono le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi e prestiti, di cui al titolo IV, capitolo 3, sezione 1, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del relativo regolamento e della successiva legge 11 aprile 1938, n. 498.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. 242.

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione artistica Poldi Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Annunziata Bologna con atto notarile 19 luglio 1972, n. 40367/8300 di repertorio, a rogito dott. Renato Fornoni, notaio in Milano, consistente in un divano francese del secolo XVIII e due specchiere veneziane del sec. XVIII.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. 243.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giovanni Lorenzini », in Milano.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giovanni Lorenzini », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1975.

Approvazione delle modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1963, concernente la costituzione del comitato predetto nonchè i successivi decreti relativi alla sostituzione di alcuni componenti del comitato stesso;

Visto il verbale della seduta del predetto comitato del 23 maggio 1975 dal quale si rileva la determinazione dei beni di uso promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile e la fissazione delle relative modalità d'uso;

Considerato che a norma del citato art. 15 le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo devono essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità della determinazione del comitato di cui innanzi;

Decreta:

Sono approvate le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile in conformità della determinazione in data 23 maggio 1975 del comitato citato nelle premesse, contenute nell'unito allegato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1976
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 338

REGOLAMENTO PER L'USO COMUNE DEI BENI DI USO PROMISCUO DELL'AERONAUTICA MILITARE E DELL'AVIAZIONE CIVILE PREDISPOSTO DAL COMITATO DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 30 GENNAIO 1963, N. 141.

Si premettono le seguenti definizioni:

a) sono destinati ad impiego promiscuo i beni per i quali sussiste un rilevante interesse dell'Aviazione civile e per i quali l'interesse militare non consente il trasferimento in esclusivo uso all'Aviazione civile;

b) negli aeroporti ad impiego promiscuo sono determinate:

una zona di uso esclusivo dell'Aviazione civile;
una zona di uso esclusivo della Difesa;
una zona di uso comune e relative infrastrutture ed impianti;

c) i beni di uso esclusivo resteranno o passeranno in consistenza all'amministrazione interessata;

d) i beni di uso comune potranno restare in consistenza al demanio Difesa ovvero passare al ramo Trasporti. La determinazione avverrà caso per caso;

e) per la gestione delle infrastrutture in uso esclusivo al ramo Trasporti o al ramo Difesa sono applicabili le modalità tecnico-amministrative che per prassi sono seguite dalle rispettive amministrazioni.

Art. 1.

La cura per l'esecuzione di opere di potenziamento ed ammodernamento resta devoluta all'amministrazione intestataria dei beni stessi e le relative spese saranno ripartite secondo accordi da prendersi caso per caso.

Tuttavia possono essere presi accordi diversi nel senso che una amministrazione, ancorchè consegnataria dei beni potrà devolvere all'altra la cura delle opere in questione.

Art. 2.

La cura dei lavori di manutenzione resta devoluta all'amministrazione intestataria dei beni ripartendo la relativa spesa fra le due amministrazioni secondo la formula del tonnellaggio/vettore.

Tuttavia possono essere presi accordi diversi nel senso che una amministrazione, ancorchè consegnataria dei beni, potrà devolvere all'altra la cura delle opere in questione.

Inoltre, di concerto tra le amministrazioni interessate, la manutenzione potrà essere affidata ad eventuali società costituitesi per l'esercizio dell'aeroporto. In questo caso le modalità in questione saranno specificatamente inserite nelle apposite convenzioni.

Art. 3.

Le eventuali modifiche alle infrastrutture di volo esistenti negli aeroporti d'uso promiscuo e la installazione di eventuali impianti da realizzare a completamento delle stesse, dovranno essere preventivamente concertate tra le due amministrazioni per assicurarne la rispondenza alle rispettive esigenze e per non limitare l'esistente grado di agibilità.

Art. 4.

I funzionari appartenenti alle predette amministrazioni possono ispezionare i beni di uso comune senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione avente in consistenza i beni in questione.

Art. 5.

L'amministrazione della Difesa elaborerà e presenterà, in fase di impostazione bilancio, un programma di lavori di manutenzione, concertato con l'amministrazione dei Trasporti, riguardante le infrastrutture di uso comune degli aeroporti promiscui, alla cui copertura finanziaria provvederà il Ministero del tesoro trasferendo l'aliquota di fondi di competenza del Ministero dei trasporti, cap. 2068, al cap. 2802 di competenza del Ministero della difesa.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona delle Alpi Apuane interessante i comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Carrara, con delibera n. 252-*bis* del 14 marzo 1974; dal comune di Minucciano, con delibera n. 4 del 3 aprile 1974; dal consiglio di frazione di Stazzema; da un gruppo di proprietari di terreni della frazione di Arni di Stazzema; da un gruppo di proprietari di terreni della frazione di Terrinea; dal presidente dei beni comunali di Pruno e Volegno; dai signori: Poli Ivo ed altri; Giamelli Lilia; Emilio Pocai; Cecconi Pietro; S.r.l. « La Turrite » escavazione marmi; Baldi Ugo ed altri proprietari di terreni della frazione di Cardoso; Baldi Osvaldo ed altri proprietari di terreni della frazione di Volegno; dalla commissione amministrativa dei beni sociali di Levignani di Stazzema; sig. Antonio Vangelisti ed altri proprietari di terreni della frazione di Pruno; opera pia di Pruno di Stazzema, in persona del presidente don Leonello Verona; dall'associazione cacciatori di Stazzema; dal sindaco di Stazzema a nome e per conto dell'amministrazione comunale (delibera n. 1 del 19 maggio 1974); dalla comunità montana zona marmifera Apuo Versiliese; dichiarate respinte tutte le opposizioni;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le Alpi Apuane che costituiscono una catena di montagne situata tra il fiume Magra, il torrente Aulella, il fiume Serchio e la costiera marina da Viareggio a Sarzana, sono caratterizzate da cime, versanti e creste così impervie ed aree da meritarsi, diversamente da altre catene appenniniche, l'appellativo di Alpi. L'orografia della zona presenta tali difficoltà che solo nella parte centrale, tra Seravezza e Castelnuovo, la catena è attraversata da una strada asfaltata, ricollegante, per mezzo della galleria del Cipollaio, la Versilia alla Garfagnana. Tipica delle Apuane è la presenza del marmo, diffuso in quasi tutta la catena ed estratto fin dal secondo secolo prima dell'era volgare; caratteristica peculiare, pertanto, del paesaggio apuanico, in alto quasi sempre brullo, la presenza di « lizze », e cioè ripidi sentieri che precipitando a valle, permettono di far scendere manualmente, seppure con notevole dispendio di energie, quintali di marmo in blocco. L'intero comprensorio, quindi, per l'altissimo interesse paesaggistico ed ambientale compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e rappresenta una eccezionale bellezza panoramica sia come quadro naturale sia per la presenza di meravigliosi punti di vista e di belvedere;

Decreta:

La zona delle Alpi Apuane interessante i comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che iniziando dalla vetta del Poggio di Baldozzana in comune di Minucciano, a confine con la provincia di Massa Carrara ed il comune di Casola, scende lungo il crinale nord-est fino all'incrocio con il primo sentiero che segue, sul versante del Serchio, fino ad attraversare, presso la quota 990, la rotabile Gramolazzo-Orto di Donna, e sempre per lo stesso sentiero raggiunge il Serchio di Minucciano. Discende il Serchio di Minucciano fino a raggiungere la nuova chiesa di Gramolazzo e di qui prosegue per la rotabile di recente costruzione fino a congiungersi con la rotabile Gramolazzo-Gorfigliano; segue quest'ultima rotabile fino al sentiero, che si diparte sulla destra, e raggiunge la vecchia chiesa di Gorfigliano a quota 730.

Da qui prosegue con linea retta ideale in direzione sud-ovest fino alle vetta del monte Calamaio, quota 1032, e quindi prosegue, sempre con linea retta ideale in direzione sud, raggiungendo la località « Segheria » ubicata lungo il fosso Acqua Bianca.

Prosegue verso sud risalendo la strada rotabile che porta a Vagli Sopra, raggiunge il passo del Giovetto ove entra nel comune di Vagli Sotto e prosegue per la strada rotabile che porta a Campocatino ed al ripetitore della RAI-TV; oltrepassa questo di 50 metri e si dirige verso sud fino al primo fosso che discende fino alla rotabile Vagli Sopra-Arnetola; risale per questa rotabile fino al fosso Tambura e quindi discende detto fosso fino al ponte sulla strada rotabile Poggio-Vagli Sotto.

Si dirige per tale strada rotabile fino all'inizio dell'abitato di Vagli Sotto; prosegue per la strada rotabile per Boana che segue fino alla nuova strada che scavalca il bacino artificiale di Vagli; prosegue ancora per tale strada fino al ponte sul predetto bacino.

Da qui ridiscende per la mezzeria del bacino artificiale di Vagli, entra in comune di Careggine e prosegue a valle fino alla confluenza del fosso del Ponte.

Risale il predetto fosso del Ponte fino alla strada rotabile Careggine-Maestà della Formica che segue in direzione Maestà della Formica. Raggiunge ed oltrepassa quest'ultima località e prosegue per l'abitato di Porreta fino a raggiungere la frazione di Colli (di Capricchia).

Da Colli prosegue verso sud-ovest per la mulattiera che conduce a Capanne di Careggine attraverso la località La Scala; da Capanne di Careggine prosegue, sempre verso sud-ovest, per il sentiero che passa dalla chiesa, attraversa i fossi Pareti Lunghe e Vitellino, raggiunge la località Salceta e da qui continua per la costruenda rotabile che dalla strada provinciale di Arni raggiungerà Capanne di Careggine; attraversa detta strada provinciale e raggiunge il torrente Turrite Secca.

Discende il torrente suddetto, attraversa per la mezzeria il bacino artificiale di Isola Santa che oltrepassa, entra nel comune di Molazzana e, sempre per il torrente Turrite Secca, raggiunge sulla destra il canale Rienti. Risale quest'ultimo canale fino alla confluenza con il canale Borellone che risale, passando per la località Piritano di Sotto, fino all'intaglio del crinale quota 1054 presso le Rocchette.

Da detta quota entra nel comune di Vergemoli discendendo, verso est, il fosso affluente del canale di Levigliese fino ad incontrare il sentiero sulla destra che conduce alla località il Colle passando per la quota 683. Prosegue per detto sentiero, passa per Casa Castellaccio dove si innesta sulla mulattiera Castellaccio-Fornovolasco; prosegue per questa mulattiera, in direzione di Fornovolasco, fino a raggiungere la zona già soggetta a vincolo per la legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1970.

Prosegue con il confine meridionale della predetta zona fino a raggiungere la costruenda strada rotabile Fornovolasco-Grotta del Vento. Prosegue per detta strada fino all'incrocio con il canale Battiferro che risale fino a raggiungere il confine amministrativo tra il comune di Vergemoli e quello di Stazzema.

Prosegue lungo il predetto confine, passa per il Colle delle Baldorie, quota 1119, discende il fosso S. Giovanni e raggiunge il rio Turrite Cava. Risale per breve tratto il rio Turrite Cava fino al canale degli Zoppi (posto tra il predetto fosso S. Giovanni ed il fosso che scende dalla località Pioppo), lo risale, entrando così in comune di Stazzema, fino ad incrociare la mulattiera, presso una Marginetta, che porta alla vicina località Pioppo. Prosegue per la mulattiera alta, che porterebbe alla foce delle Porchette, in direzione ovest fino al fosso Cararozza che trovasi poco prima della località Campogiobboli. Discende lungo detto fosso fino ad incrociare nuovamente il rio Turrite Cava.

Prosegue per breve tratto lungo detto corso d'acqua fino ad incrociare sulla destra il confine amministrativo tra i comuni di Stazzema e Pescaglia. Prosegue lungo questo confine fino alla foce del Termine e cioè al punto di incontro tra i confini amministrativi dei comuni di

Pescaglia, Stazzema e Camaiore. Dalla foce del Termine prosegue per il sentiero che si dirige verso sud-est contrassegnato con il segnavia del C.A.I. n. 103, passando per l'immaginetta a quota 1056, per la località Prato a quota 1018 per raggiungere la Foce compresa tra le quote 1190 e 1048. Segue ancora il sentiero sulla destra fino alla Foce compresa tra la quota 1188 e la prima delle due quote 1090. Da qui discende, in direzione sud, lungo il sottostante canale, affluente del rio delle Campore fino a quota 872, ove trovasi una fonte perenne, incontrando un sentiero che segue in direzione della località Rianchiani. Passa per le quote 880 e 860, raggiunge la località Rianchiani stessa e prosegue per Ritrogoli a quota 792.

Da Ritrogoli prosegue lungo il confine amministrativo fra i comuni di Pescaglia e Camaiore fino al rio Pedogna che discende per un breve tratto fino ad incontrare sulla destra il sentiero che porta alla località Casa Bianca. Per questo sentiero entra nel comune di Camaiore, passa per la quota 775 e subito devia sul sentiero di sinistra passando da una immaginetta e dalla quota 800 (casa Giannecchini); raggiunge il rio Lucese e prosegue a sinistra per il sentiero che passa per le quote 776 e 758. Sempre per il predetto sentiero contorna il monte Spranga e prosegue toccando le quote 757, 800 e 734 fino ad incrociare il sentiero per Stoppia. Prosegue ancora per lo stesso sentiero in direzione nord-ovest e passa per le quote 680, 640 e 553; prosegue a nord del monte Riglione e attraversa il fosso dei Colli a quota 331.

Da qui si dirige per la mulattiera che conduce allo abitato di Metato e quindi prosegue fino all'immaginetta a quota 446. Da questa quota si immette sul sentiero che passa ad est del monte Penna e prosegue fino ad incontrare il rio Lombricese che risale fino a quota 410. Da qui sale lungo il ramo che inizia da Grotta all'Onda fino in prossimità di una immaginetta dove si stacca il sentiero per la località Fontanaccio. Segue questo sentiero e passa dalla quota 663; prosegue ad est della quota 597, attraversa il confine amministrativo dei comuni di Camaiore e Stazzema e, passando a sud delle quote 829 e 901, raggiunge la mulattiera che, dopo aver toccato la quota 767, porta alla foce di S. Rocchino a quota 801.

Dalla foce di S. Rocchino prosegue per la mulattiera S. Rocchino-Pomezzana, attraversa la località Le Piastrelle a quota 737 e la località Mezzana, ad est della quota 591, fino ad incontrare il fosso che ha origine dal monte Matanna. Da qui, con linea retta ideale, raggiunge a nord-est la quota 790. Prosegue in direzione nord nord-ovest, sempre con linea retta ideale, fino alla località Grotta Capraia a quota 562 ed ancora, con linea retta ideale, in direzione nord nord-est, raggiunge il rilievo a quota 735 posto a monte di casa Giorgini.

Da qui prosegue brevemente per la mulattiera che si dirige a nord del monte Procinto fino a raggiungere lo inizio del fosso che ha origine dai pressi della quota 801. Discende lungo detto fosso fino alla confluenza con il canale Versiglia che a sua volta discende fino alla confluenza con l'altro fosso che ha origine dal monte Forato.

Da questo punto prosegue lungo il sentiero che attraversa il canale della Capriola, si dirige verso la località Orzate ma poco prima di raggiungerla devia per il sentiero che passa a nord della località stessa, supera una immaginetta, attraversa il canale di Deglio e si immette nella mulattiera per Pruno. Raggiunta questa frazione prosegue per la mulattiera che passa per Culicchiaia e per l'ex rifugio Versilia in località le Caselle fino a raggiungere la mulattiera Levigliani-Foce di Mosceta.

Da qui discende in direzione sud-ovest la mulattiera suddetta, attraversa il canale delle Volte e prosegue, seguendo la strada marmifera, fino a raggiungere il canale del Rio nei pressi del paese di Levigliani. Sale questo canale fino ad incontrare il sentiero al di sotto della quota 991 e vi si immette in direzione ovest passando per casa Neri, raggiunge ed oltrepassa il canale delle Lame, passa per la località Pian di Lago e raggiunge la mulattiera che da Terrinca conduce a Puntato. Discente per breve tratto questa mulattiera fino ad una immaginetta al bivio da cui si stacca l'altra mulattiera che da Terrinca conduce ad Arni.

Segue quest'ultima mulattiera passando a nord della quota 1060 fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Stazzema e Seravezza. Segue il suddetto confine che passa per il canale del Freddone, risale per un tratto il torrente Turrite Secca fino all'altezza della località Campagrina poi, passando per le quote 934, 1235 e 1303, raggiunge il confine amministrativo tra le provincie di Lucca e Massa Carrara a quota 1389.

Da qui segue il confine predetto fino a raggiungere il punto di partenza cioè la vetta del monte Poggio di Baldozzana nel comune di Minucciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che i comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì diciotto (18) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

vincolo di parte delle Alpi Apuane in provincia di Lucca.

(*Omissis*).

La commissione, udita la relazione; considerato che parte delle Alpi Apuane in provincia di Lucca, per l'altissimo interesse, paesaggistico e ambientale compone un caratteristico aspetto avente valore tradizionale ed estetico e rappresenta una eccezionale bellezza panoramica sia come quadro naturale sia per la presenza di meravigliosi punti di vista e di belvedere; atteso che, conseguentemente, si rende necessario salvaguardare l'integrità contro manomissioni indiscriminate; ritenuta pertanto opportuno vincolare la zona ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento; delibera di imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie sita nei comuni di Camaiore, Careggine, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli (provincia di Lucca) e determinato da una linea immaginaria che iniziando dalla vetta del Poggio di Baldozzana in comune di Minucciano, a confine con la provincia di Massa Carrara ed il comune di Casola, scende lungo il crinale nord-est fino all'incrocio con il primo sentiero che segue, sul versante del Serchio, fino ad attraversare, presso la quota 990, la rotabile Gramolazzo-Orto di Donna, e sempre per lo stesso sentiero raggiunge il Serchio di Minucciano.

Discende il Serchio di Minucciano fino a raggiungere la nuova chiesa di Gramolazzo e di qui prosegue per la rotabile di recente costruzione fino a congiungersi con la rotabile Gramolazzo-Gorfigliano; segue quest'ultima rotabile fino al sentiero, che si diparte sulla destra, e raggiunge la vecchia chiesa di Gorfigliano a quota 730.

Da qui prosegue con linea retta ideale in direzione sud-ovest fino alla vetta del monte Calamaio, quota 1032, e quindi prosegue, sempre con linea retta ideale in direzione sud, raggiungendo la località « Segheria » ubicata lungo il fosso Acqua Bianca.

Prosegue verso sud risalendo la strada rotabile che porta a Vagli Sopra, raggiunge il passo del Giovetto ove entra nel comune di Vagli Sotto e prosegue per la strada rotabile che porta a Campocatino ed al ripetitore della RAI-TV; oltrepassa questo di 50 metri e si dirige verso sud fino al primo fosso che discende fino alla rotabile Vagli Sopra-Arnetola; risale per questa rotabile fino al fosso Tambura e quindi discende detto fosso fino al ponte sulla strada rotabile Poggio-Vagli Sotto.

Si dirige per tale strada rotabile fino all'inizio dell'abitato di Vagli Sotto; prosegue per la strada rotabile per Boana che segue fino alla nuova strada che scavalca il bacino artificiale di Vagli; prosegue ancora per tale strada fino al ponte sul predetto bacino.

Da qui ridiscende per la mezzeria del bacino artificiale di Vagli, entra in comune di Careggine e prosegue a valle fino alla confluenza del fosso del Ponte.

Risale il predetto fosso del Ponte fino alla strada rotabile Careggine-Maestà della Formica che segue in direzione Maestà della Formica. Raggiunge ed oltrepassa quest'ultima località e prosegue per l'abitato di Porreta fino a raggiungere la frazione di Colli (di Capricchia).

Da Colli prosegue verso sud-ovest per la mulattiera che conduce a Capanne di Careggine attraverso la località La Scala; da Capanne di Careggine prosegue, sempre verso sud-ovest, per il sentiero che passa dalla chiesa, attraversa i fossi Pareti Lunghe e Vitellino, raggiunge la località Salceta e da qui continua per la costruenda rotabile che dalla strada provinciale di Arni raggiungerà Capanne di Careggine; attraversa detta strada provinciale e raggiunge il torrente Turrite Secca.

Discende il torrente suddetto, attraversa per la mezzeria il bacino artificiale di Isola Santa che oltrepassa, entra nel comune di Molazzana e, sempre per il torrente Turrite Secca, raggiunge sulla destra il canale Rienti. Risale quest'ultimo canale fino alla confluenza con il canale Borellone che risale, passando per la località Piritano di Sotto, fino all'intaglio del crinale quota 1054 presso le Rocchette.

Da detta quota entra nel comune di Vergemoli discendendo, verso est, il fosso affluente del canale di Levigliese fino ad incontrare il sentiero sulla destra che conduce alla località il Colle passando per la quota 683. Prosegue per detto sentiero, passa per casa Castellaccio dove si innesta sulla mulattiera Castellaccio-Fornovolasco; prosegue per questa mulattiera, in direzione di Fornovolasco, fino a raggiungere la zona già soggetta a vincolo per la legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1970.

Prosegue con il confine meridionale della predetta zona fino a raggiungere la costruenda strada rotabile Fornovolasco-Grotta del Vento. Prosegue per detta strada fino all'incrocio con il canale Battiferro che risale fino a raggiungere il confine amministrativo tra il comune di Vergemoli e quello di Stazzema.

Prosegue lungo il predetto confine, passa per il Colle delle Baldorie, quota 1119, discende il fosso S. Giovanni e raggiunge il rio Turrite Cava. Risale per breve tratto il rio Turrite Cava fino al Canale degli Zoppi (posto tra il predetto fosso S. Giovanni ed il fosso che scende dalla località Pioppo), lo risale, entrando così in comune di Stazzema, fino ad incrociare la mulattiera, presso una Marginetta, che porta alla vicina località Pioppo. Prosegue per la mulattiera alta, che porterebbe alla foce delle Porchette, in direzione ovest fino al fosso Cararozza che trovasi poco prima della località Campogiobboli. Discende lungo detto fosso fino ad incrociare nuovamente il rio Turrite Cava.

Prosegue per breve tratto lungo detto corso d'acqua fino ad incrociare sulla destra il confine amministrativo tra i comuni di Stazzema e Pescaglia. Prosegue lungo questo confine fino alla foce del Termine e cioè al punto di incontro tra i confini amministrativi dei comuni di Pescaglia, Stazzema e Camaiore. Dalla foce del Termine prosegue per il sentiero che si dirige verso sud-est, contrassegnato con il segnavia del C.A.I. n. 103, passando per l'immaginetta a quota 1056, per la località Prato a quota 1018 per raggiungere la foce compresa tra le quote 1190 e 1048. Segue ancora il sentiero sulla destra fino alla foce compresa tra la quota 1188 e la prima delle due quote 1090. Da qui discende, in direzione sud, lungo il sottostante canale, affluente del rio delle Campore, fino a quota 872, ove trovasi una fonte perenne, incontrando un sentiero che segue in direzione della località Rianchiani. Passa per le quote 880 e 860, raggiunge la località Rianchiani stessa e prosegue per Ritrogoli a quota 792.

Da Ritrogoli prosegue lungo il confine amministrativo fra i comuni di Pescaglia e Camaiore fino al rio Pedogna che discende per un breve tratto fino ad incontrare sulla destra il sentiero che porta alla località Casa Bianca. Per questo sentiero entra nel comune di Camaiore, passa per la quota 775 e subito devia sul sentiero di sinistra passando da una immaginetta e dalla quota 800 (casa Giannecchini); raggiunge il rio Lucese e prosegue a sinistra per il sentiero che passa per le quote 776 e 758. Sempre per il predetto sentiero contorna il monte Spranga e prosegue toccando le quote 757, 800 e 734 fino ad incrociare il sentiero per Stoppia. Prosegue ancora per lo stesso sentiero in direzione nord-ovest e passa per le quote 680, 640 e 553; prosegue a nord del monte Riglione e attraversa il fosso dei Colli a quota 331.

Da qui si dirige per la mulattiera che conduce all'abitato di Metato e quindi prosegue fino all'immaginetta a quota 446. Da questa quota si immette sul sentiero che passa ad est del monte Penna e prosegue fino ad incontrare il rio Lombricese che risale fino a quota 410. Da qui sale lungo il ramo che inizia da Grotta all'Onda fino in prossimità di una immaginetta dove si stacca il sentiero per la località Fontanaccio. Segue questo sentiero e passa dalla quota 663; prosegue ad est della quota 597, attraversa il confine amministrativo dei comuni di Camaiore e Stazzema e, passando a sud delle quote 828 e 901, raggiunge la mulattiera che, dopo aver toccato la quota 767, porta alla foce di S. Rocchino a quota 801.

Dalla foce di S. Rocchino prosegue per la mulattiera S. Rocchino-Pomezzana, attraversa la località Le Piastrelle a quota 737 e la località Mezzana, ad est della quota 591, fino ad incontrare il fosso che ha origine dal monte Matanna. Da qui, con linea retta ideale, raggiunge a nord-est la quota 790. Prosegue in direzione nord nord-ovest, sempre con linea retta ideale, fino alla località Grotta Capraia a quota 562 ed ancora, con linea retta ideale, in direzione nord nord-est, raggiunge il rilievo a quota 735 posta a monte di casa Giorgini.

Da qui prosegue brevemente per la mulattiera che si dirige a nord del monte Procinto fino a raggiungere l'inizio del fosso che ha origine dai pressi della quota 801. Discende lungo detto fosso fino alla confluenza con il canale Versiglia che a sua volta discende fino alla confluenza con l'altro fosso che ha origine dal monte Forato.

Da questo punto prosegue lungo il sentiero che attraversa il canale della Capriola, si dirige verso la località Orzate ma poco prima di raggiungerla devia per il sentiero che passa a nord della località stessa, supera una immaginetta, attraversa il canale di Deglio e si immette nella mulattiera per Pruno. Raggiunta questa frazione prosegue per la mulattiera che passa per Culicchiaia e per l'ex rifugio Versilia in località le Caselle fino a raggiungere la mulattiera Levigliani-Foce di Mosceta.

Da qui discende in direzione sud-ovest la mulattiera suddetta, attraversa il canale delle Volte e prosegue, seguendo la strada marmifera, fino a raggiungere il canale del Rio nei pressi del

paese di Levigliani. Sale questo canale fino ad incontrare il sentiero al di sotto della quota 991 e vi si immette in direzione ovest passando per casa Neri, raggiunge ed oltrepassa il canale delle Lame, passa per la località Pian di Lago e raggiunge la mulattiera che da Terrinca conduce a Puntato. Discende per breve tratto questa mulattiera fino ad una immaginetta al bivio da cui si stacca l'altra mulattiera che da Terrinca conduce ad Arni.

Segue quest'ultima mulattiera passando a nord della quota 1060 fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Stazzema e Seravezza. Segue il suddetto confine che passa per il canale del Freddone, risale per un tratto il torrente Turrite Secca fino all'altezza della località Campagrina poi, passando per le quote 934, 1235 e 1303, raggiunge il confine amministrativo tra le provincie di Lucca e Massa Carrara a quota 1389.

Da qui segue il confine predetto fino a raggiungere il punto di partenza cioè la vetta del monte Poggio di Baldozzana nel comune di Minucciano.

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano, e secondo i territori comunali interessati, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata, dai componenti la commissione presenti e votanti, come segue:

comune di Camaiore: all'unanimità;
comune di Careggine: all'unanimità;
comune di Minucciano: a maggioranza;
comune di Molazzana: a maggioranza;
comune di Pescaglia: all'unanimità;
comune di Stazzema: a maggioranza;
comune di Vagli Sotto: a maggioranza;
comune di Vergemoli: all'unanimità

(*Omissis*).

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 224.596,64 di cui al mod. *B*-Import n. 4462024 rilasciato in data 6 maggio 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano per l'importazione di scampi congelati di origine Singapore e provenienza Singapore;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Cremona l'8 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di trentatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973298 del 25 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno; circostanza, quest'ultima, che ha indotto la ditta a tentare la rivendita in transito della merce e a nazionalizzare la partita solo successivamente al cattivo esito dei tentativi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pesclaudio S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano nella misura del 5 % di $ 224.596,64 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5221)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con proprio decreto 27 dicembre 1968 e modificato con successivi decreti 25 gennaio 1971, 12 ottobre 1972, 19 maggio 1975 ed 11 agosto 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 29 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 40 dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Norme per la concessione ed il finanziamento per la campagna di commercializzazione 1976-77 di un aiuto comunitario alla produzione di sementi di talune specie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le direttive del consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, pubblicate rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966 e n. L 169 del 10 luglio 1969, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di quelle oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del consiglio del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246, del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del consiglio del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 833/76 del consiglio del 6 aprile 1976, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 14 aprile 1976, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi appresso elencate è fissato, per la campagna di commercializzazione 1976-77, nella misura a fianco di ciascuna specie indicata:

1) *Oleaginose e da fibra*:		
Lino tessile	U.C./q.le	13
Canapa monoica	» »	8
2) *Foraggere graminacee*:		
Avena altissima	» »	31
Dactylis (pannocchina)	» »	27
Festuca arundicanea	» »	27
Festuca ovina	» »	19
Festuca dei prati	» »	21
Festuca rossa	» »	18
Loglio d'Italia (compreso il loglio westerwoldico)	» »	11
Loglio perenne (tardivo)	» »	17
Loglio perenne (nuove var. ed altre)	» »	13
Loglio perenne (precoce)	» »	10
Loglio ibrido	» »	11
Fleolo (coda di topo)	» »	31
Poa dei boschi	» »	19
Fienarola dei prati	» »	19
Poa comune	» »	19
3) *Foraggere leguminose*:		
Pisello da foraggio	» »	4
Favetta	» »	4
Favino	» »	4
Erba medica (ecotipi)	» »	8
Erba medica (varietà)	» »	12
Trifoglio pratense (violetto)	» »	20
Trifoglio bianco (nano)	» »	22
Veccia comune	» »	14
Trifoglio bianco (ladino)	» »	25

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71, del 26 ottobre 1971 citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « di base » e « certificate », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi e un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, ovvero, in proprio, dal produttore selezionatore o dalla impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1976, sono tenuti:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione e, i contratti di moltiplicazione o le dichiarazioni di moltiplicazione in proprio, per la preventiva registrazione;

b) a presentare agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, entro il 28 febbraio 1977, domanda in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

La domanda di cui sopra dovrà contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

nome ed ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte, durante l'anno 1976, le sementi oggetto della domanda;

estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per i produttori, oppure, ove trattisi di costitutori o responsabili della conservazione in purezza di varietà, rispettivamente del brevetto rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o del decreto ministeriale per l'iscrizione nei « registri delle varietà », delle proprie costituzioni.

Gli estremi della licenza non sono richiesti ove trattisi di imprenditori agricoli che cedano la produzione sementiera a ditte titolari di licenza.

La domanda stessa dovrà essere corredata:

1) di certificato di residenza in carta semplice;

2) dell'originale o copia autentica del contratto di moltiplicazione, o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

3) di una dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotto con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome e cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore delle sementi, numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione, specie, varietà e numero delle confezioni.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 3).

Art. 5.

Le domande di aiuto debitamente istruite dagli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, dovranno essere trasmesse dagli stessi entro e non oltre il 30 aprile 1977, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Manerbio nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 3 dicembre 1975, n. 4784, con la quale la regione Lombardia ha espresso parere favorevole all'incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Manerbio nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia del patrimonio immobiliare e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Manerbio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Manerbio è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

Art. 2.

L'istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Manerbio e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Manerbio.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Brescia è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5157)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Napoli

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, n. 663, è stato modificato lo statuto del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Napoli, con sede sociale in Napoli, via Pontano, 44, approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1974, n. 1398, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974.

(5490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 568-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.a.s. Metalpreziosi di U. Pariente & C., con sede in Milano, via Paolo da Cannobio n. 8, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 568-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5442)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 800-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.d.f. « Bolcar » di Boldrini & Carzanica, con sede in Milano, via Cassala n. 3, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 800-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5443)

Annullamento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 405-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pizzi Mario, con sede in Milano, corso Garibaldi n. 36, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 405-MI » non ha rinnovato la concessione del marchio stesso (art. 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46) e, alle indagini esperite, è risultata irreperibile.

Pertanto i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi annullati.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(5444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5803)

Vacanza della seconda cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5541)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 50, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 6 dicembre 1974 (n. 1326/72), il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Piluso Emilia, avverso la decisione adottata l'11 maggio 1970 dalla commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Cosenza ai sensi dell'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, decisione con la quale veniva accolto il ricorso presentato dalla prof.ssa Micciché Felice Maria contro la graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di materie tecnico-pratiche nell'istituto tecnico femminile « Nitti » di Cosenza.

(5542)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976, registro n. 29 Istruzione, foglio n. 49, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 14 febbraio 1975 (n. 2001/72), il ricorso straordinario proposto dal prof. Pace Francesco, ordinario di ragioneria, avverso la decisione del provveditore agli studi di Rieti 15 novembre 1967, n. 177, di reiezione del ricorso proposto dall'interessato per l'annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli dal preside dell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Rieti.

(5543)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 292, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Santapaola Tommaso, avverso il provvedimento ministeriale 18 novembre 1972, n. 11488, con il quale veniva respinta la richiesta avanzata dal medesimo intesa ad ottenere la retrodatazione della nomina ad avventizio.

(5545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi dell'11 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,25	842,25	840,50	842,25	842 —	842,20	841,80	842,25	842,25	842,25
Dollaro canadese	860,30	860,30	854 —	860,30	860,20	860,30	859,75	860,30	860,30	860,30
Franco svizzero	340,50	340,50	339,50	340,50	338,95	340,50	339,22	340,50	340,50	340,50
Corona danese	139,60	139,60	140 —	139,60	139,55	139,50	139,70	139,60	139,60	139,60
Corona norvegese	154,23	154,23	154,50	154,23	154,15	154,20	154,28	154,23	154,23	154,25
Corona svedese	192,12	192,12	192,50	192,12	192 —	192,10	192,15	192,12	192,12	192,10
Fiorino olandese	312,48	312,48	313 —	312,48	312,20	312,45	312,37	312,48	312,48	312,50
Franco belga	21,665	21,665	21,60	21,665	21,10	22,65	21,65	21,665	21,665	21,65
Franco francese	178,50	178,50	178 —	178,50	179,80	180,40	179,95	180,50	180,50	180,50
Lira sterlina	1544,90	1544,90	1543 —	1544,90	1544 —	1544,80	1544,90	1544,90	1544,90	1544,90
Marco germanico	332 —	332 —	330 —	332 —	330,70	331,95	330,80	332 —	332 —	332 —
Scellino austriaco	46,41	46,41	46 —	46,41	46,75	46,40	46,1950	46,41	46,41	46,40
Escudo portoghese	28,35	28,35	28,25	28,35	28,23	28,30	28,30	28,35	28,35	28,35
Peseta spagnola	12,545	12,545	12,45	12,545	12,47	12,50	12,4850	12,5450	12,5450	12,35
Yen giapponese	2,84	2,84	2,83	2,84	2,82	2,84	2,8233	2,84	2,84	2,85

Media dei titoli dell'11 maggio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,475
» 5 % (Ricostruzione)	96,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,100
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	90,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,900
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,600
» poliennali 7 % 1978	91,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 maggio 1976

Valuta	
Dollaro USA	842,025
Dollaro canadese	860,025
Franco svizzero	339,86
Corona danese	139,65
Corona norvegese	154,255
Corona svedese	192,135
Fiorino olandese	312,425
Franco belga	21,657
Franco francese	180,225
Lira sterlina	1544,90
Marco germanico	331,40
Scellino austriaco	46,302
Escudo portoghese	28,325
Peseta spagnola	12,512
Yen giapponese	2,832

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Pietro in Amantea

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 952, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 464, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Pietro in Amantea (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 9 del 27 giugno 1972.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5451)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Budrio

Con deliberazione della giunta regionale 6 aprile 1976, n. 1059 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollare n. 1339/1250 nella seduta del 14 aprile 1976) sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Budrio (Bologna), adottate dal consiglio comunale rispettivamente con deliberazioni 3 dicembre 1974, n. 321 e 28 aprile 1975, n. 144.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termine dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo;

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario:

5 *luglio* 1976: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

6 *luglio* 1976: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente le generalità autografe del candidato saranno immediatamente messe in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20, 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati

dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso, di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 311

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili o calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di produzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.

Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La questione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazioni e situazione dei conti.
Scritture di assestamento e di epilogo.
Chiusura dei conti.
Il giornal-mastro.
Le scritture semplici (partita semplice).
Rilevazioni extra-contabili.
Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.
Le società commerciali: classificazione - disposizione di legge.
Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.
Il bilancio delle società.
I finanziamenti.
Le aziende di erogazione: nozioni generali - Tipi principali - Patrimonio ed inventari - Gestione - Fasi delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione: vari tipi - scritture elementari - Rendiconto.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.
Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.
Interpretazione della legge e analogia. -
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e diritto pubblico.
Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e concorsi.
Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento - strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.
Legge formale - decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Ministri - Consiglio di Stato - Corte dei conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.
Comuni - provincie - regioni come enti territoriali - organizzazione e funzioni - beni demaniali.
Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Natura e contenuto della contabilità di Stato.
I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali; concetti, caratteri; le varie categorie di beni.
L'amministrazione dei beni dello Stato - gli inventari.
Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
I servizi ad economia.
Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.
Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio supplettivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.
La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione, classificazione, fasi - La spesa pubblica: nozione, classificazione; il regime giuridico-contabile delle spese: impegno, liquidazione ordinazione, pagamento.
Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio. Cenni sulle scritture contabili dello Stato.
Il sistema dei controlli: nozioni. La ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali: attribuzione. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.
Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.
Le responsabilità nella pubblica amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.
I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.
L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate.
La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.
Consumo e risparmio. La propensione al consumo.
Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.
Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.
La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo e bimetallici. La legge del Gresham La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti Gli accordi di Bretton Woods.
Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.
Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.
Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.
La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetti, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economia delle imposte Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali. L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . numero codice postale . (provincia di . . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 15 maggio 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . ,

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto (o scuola) di . . nell'anno . . ,

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . . . . ,

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, . . .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(5400)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo dell'Avvocatura dello Stato, sei posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 30 aprile 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel corpo . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto comando: . . . .

(5455)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova, per le esigenze dell'istituto sperimentale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2205, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 48, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di capo tecnico in prova, con assegnazione all'istituto sperimentale;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Nasta dott. Gaetano, dirigente superiore.

Membri:

Totaro dott. Stefano, primo dirigente;

Centolani dott. Piergiorgio, ispettore principale;

Trainito prof. Giuseppe, preside a.r. dell'istituto tecnico industriale statale «Marconi» di Padova;

Tartaglione prof. Rosario, titolare della cattedra di analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti presso l'istituto tecnico industriale statale «L. da Vinci» di Napoli.

Segretario:

Testa dott. Mario, segretario superiore.

Roma, addì 15 aprile 1976

Il direttore generale: MAYER

(5398)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi;

un posto di aiuto di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(5613)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso la farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(5565)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(5616)

OSPEDALE «P. TOMITANO» DI ODERZO

Concorso ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 marzo 1976, n. 151, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(5618)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona), viale degli Eroi, 12.

(5621)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 30 aprile 1976, numeri 179 e 180, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

quattro posti di assistente addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 3 giugno 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(5567)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 10.000 (allegare alla domanda quietanza comprovante il pagamento al tesoriere dell'ente: Banco di Napoli, agenzia Spirito Santo).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via A. Cardarelli, 9.

(5566)

OSPEDALE «F. PISPICO» DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 marzo 1976, n. 110, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce), via A. Diaz.

(5617)

CAUSA PIA OSPITALIERA «A. UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano) - tel. 9041021-2-3 - 9042600.

(5563)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(5625)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di primario della divisione di recupero e rieducazione funzionale

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 dicembre 1974, n. 17/3, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento) - tel. 56481.

(5626)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorso a due posti di assistente medico delle divisioni acuti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico delle divisioni acuti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova, viale Mazzini, 14.

(5619)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(5622)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento) - tel. 0925/23499.

(5564)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 febbraio 1976, n. 28, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(5615)

OSPEDALE DI MIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 2 aprile 1976, n. 310/76, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia) - tel. 041/430500.

(5620)

OSPEDALE «S. FRANCESCO D'ASSISI» DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 marzo 1976, n. 53, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anestesiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (da versare al tesoriere dell'ente: Banco di Napoli, agenzia di Eboli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(5624)

POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 aprile 1976, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, a:

un posto di aiuto clinico e cinque posti di assistente clinico della clinica delle malattie nervose e mentali;

un posto di aiuto clinico e due posti di assistente clinico della clinica odontoiatrica seconda;

un posto di aiuto clinico e tre posti di assistente clinico della clinica pediatrica;

un posto di assistente clinico di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Catania, viale A. Doria, 6.

(5560)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. 8.

Inquadramento del personale trasferito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, degli insegnanti dei patronati scolastici nonchè del personale statale trasferito e collocato a riposo anteriormente al 3 maggio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I dipendenti degli enti o istituti soppressi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1036, trasferiti alla regione Liguria sono inquadrati nel ruolo regionale a decorrere dal 1° gennaio 1975.

I dipendenti in parola sono inquadrati sulla base della qualifica posseduta nell'ente di provenienza, applicandosi i criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella *E* allegata alla legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

Sono inquadrati nella qualifica di dirigente d'ufficio i dipendenti che, all'atto del trasferimento alla Regione, erano preposti da almeno due anni alla direzione di un ufficio o sede periferici previsti dalle norme relative all'ordinamento degli enti o istituti soppressi, purchè in possesso della qualifica di direttore di servizio od equiparato.

L'inquadramento è disposto con deliberazione della giunta regionale sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Per il riconoscimento del servizio prestato si applicano le norme contenute nelle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 23 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico regionale con deliberazione della giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Per l'attribuzione della qualifica regionale ai predetti dipendenti si applicano i criteri di corrispondenza con riguardo ai parametri in godimento all'atto dell'inquadramento, tenuto conto dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

In base a tali criteri il personale in godimento dei parametri 165 e 208 viene inquadrato nella qualifica regionale di collaboratore, mentre quello in possesso dei parametri 243 e 307 viene inquadrato nella qualifica regionale di funzionario.

Per il riconoscimento del servizio prestato si applicano le norme contenute nelle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12.

Art. 3.

I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, che non siano stati inquadrati nel ruolo regionale in virtù delle leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12, essendo cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore delle leggi medesime, sono inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza ad ogni effetto giuridico ed economico dalla data di inizio delle prestazioni presso l'amministrazione regionale, applicandosi al personale suddetto le norme di inquadramento per i dipendenti statali trasferiti alle regioni contenute nelle citate leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12.

Art. 4.

La tabella *A* di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, è modificata come segue:

direttore	3
dirigente di settore	31
dirigente di ufficio	69
funzionario	275
collaboratore	355
coadiutore	285
agente tecnico	42
commesso	67
inserviente	4
	1.131

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per effetto della decorrenza degli inquadramenti retroattivi di cui agli articoli 1 e 3, ammontante a L. 50.000.000, trova copertura nel cap. 20 del bilancio 1976 che presenta la sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 marzo 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. 9.

Inquadramento del personale comandato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, è sostituito dai seguenti commi:

Per soddisfare speciali esigenze di servizio l'amministrazione regionale può avvalersi, per qualifiche non superiori a funzionario e per periodi limitati di tempo comunque non superiori a due anni, delle prestazioni di dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici, in posizione di comando, disposto dall'ente di appartenenza su richiesta dell'amministrazione regionale.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificati dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Il personale comandato presso la regione Liguria a norma dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli regionali a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della qualifica rivestita nell'ente di provenienza all'atto del comando, secondo i criteri di corrispondenza indicati nell'art. 24 della citata legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

I dipendenti dell'ente « Fiera internazionale di Genova » comandati presso la Regione a norma del predetto art. 6 vengono inquadrati nei ruoli regionali a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 25 della citata legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante, per l'anno 1976, a L. 90.000.000 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 1976 che presentano la sufficiente disponibilità di fondi:

cap. 4, per L. 22.000.000;
cap. 20, per L. 68.000.000.

Per i futuri esercizi il relativo presunto onere ammontante a L. 90.000.000 troverà copertura negli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 marzo 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1976, n. **10**.

Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti od istituzioni diverse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In tutti i casi in cui in base a leggi statali o regionali, regolamenti o convenzioni spetta alla regione Liguria la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati, negli organi statali e regionali di controllo, nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le commissioni o comitati che agiscono all'interno della Regione, la nomina o designazione deve essere preceduta dal parere della commissione permanente prevista dall'art. 30 dello statuto, ai sensi della presente legge.

Il parere della commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che la prevedono, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedano specificatamente la nomina o designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio, dietro richiesta della giunta regionale per le nomine di sua competenza, almeno trenta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, farà pervenire al presidente della commissione la relativa richiesta.

La commissione determina i criteri per la nomina o designazione, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata.

Fino al terzo giorno antecedente alla riunione della commissione, i consiglieri regionali, i gruppi consiliari e la giunta potranno fare pervenire alla commissione proposte di candidatura, che dovranno essere accompagnate da informazioni che giustifichino la scelta e in specie i titoli professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, presentando i dati anagrafici, il titolo di studio, il *curriculum* professionale del candidato, precisando gli incarichi ricoperti in atto e precedentemente in società od enti pubblici e privati.

Art. 3.

La commissione, dopo aver preso atto delle indicazioni emerse, sentiti se del caso i presentatori o i candidati per chiarimenti, procede alla verifica della rispondenza di ogni candidatura ai criteri prestabiliti ed esprime quindi il proprio parere sulla presentazione delle candidature all'organo competente per la nomina o designazione.

Art. 4.

La regolamentazione provvisoria della commissione consultiva prevista dall'art. 30 dello statuto approvata dal consiglio regionale con deliberazione 14 febbraio 1972, n. 2992, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 marzo 1976

CAROSSINO

(5005)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1976, n. **11**.

Rifinanziamento per l'anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 22 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità del programma di rinnovo del parco autobus di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni.

Di tale stanziamento almeno un terzo è riservato a favore degli enti ed aziende speciali di cui all'art. 1 della suddetta legge regionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande, da compilare nei modi indicati dall'art. 4 della predetta legge regionale, è di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

« La misura percentuale del contributo di cui al comma precedente, è elevato al 75 per cento della spesa ammissibile nel caso di imprenditori privati che gestiscono in regime concessionale soltanto servizi urbani di trasporto ».

« Ai fini del contributo, la quantità ed il tipo di autobus di cui deve essere provveduto il servizio urbano gestito dalle aziende di cui al comma precedente, sono determinati dall'amministrazione regionale sulla base dei criteri di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione regionale, con le modalità che verranno concordate tra l'assessorato ai trasporti ed il conservatore del pubblico registro automobilistico, iscriverà i contributi da essa concessi sulla carta di circolazione e sul foglio complementare dei singoli autoveicoli ».

« Di intesa con il beneficiario, i contributi potranno essere versati direttamente alla ditta fornitrice all'atto della consegna degli autobus ».

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante storni di pari importo dal cap. 401 «Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione - piano trasporto» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 e con imputazione al cap. 373, con la voce «Progetto speciale autobus - intervento straordinario finanziario a favore delle aziende di trasporto per il rinnovo del materiale rotabile per l'anno 1975».

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservando il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

A norma della legge 27 febbraio 1975, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate a copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non potuta perfezionare al termine dell'esercizio, saranno utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e, in tal caso, ferma restando l'attribuzione di detta disponibilità all'esercizio 1975, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 aprile 1976

PERUGINI

(5470)

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 marzo 1976, n. 29.

Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, riguardante ordinamento e funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando, per quanto non previsto dalla presente legge, il disposto dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, il consiglio della comunità montana relativa alla zona «Q» delimitata ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, è formato da 18 consiglieri eletti dai rispettivi consigli comunali come segue:

nove in rappresentanza del comune di Lipari;
tre in rappresentanza del comune di Leni;
tre in rappresentanza del comune di Malfa;
tre in rappresentanza del comune di S. Marina Salina

In ciascun comune ogni consigliere comunale vota per non più di due terzi dei consiglieri da eleggere.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Lipari provvederà al rinnovo della propria rappresentanza in seno alla predetta comunità montana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1976

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 18 marzo 1976, n. 30.

Disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi straordinari, già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi a biblioteche e centri di servizio culturale e sociale sono realizzati dall'amministrazione regionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 la Regione siciliana subentra alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri di servizio culturale gestiti dall'E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) nei comuni di Agrigento, Enna e Trapani.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al proprio patrimonio, continuando ad utilizzarle per le relative finalità, le attrezzature ed ogni altro bene, mobile ed immobile, in atto in dotazione ai suddetti centri, secondo le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei centri di cui al secondo comma del precedente art. 1 ai comuni ove in atto gli stessi svolgono l'attività di servizio culturale.

Art. 4.

All'onere finanziario complessivo, determinato in lire 60 milioni, derivante ai comuni dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del relativo personale provvede per un triennio l'amministrazione regionale, la quale accredita annualmente le somme occorrenti, e comunque non oltre il 31 gennaio, ai legali rappresentanti dei comuni medesimi.

Art. 5.

Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio culturale è quello previsto dal regolamento vigente presso i centri suddetti alla data del 1° gennaio 1976.

Art. 6.

Allo scadere del triennio previsto al precedente art. 4 i comuni interessati sono autorizzati, ove lo vogliano e previa delibera del consiglio comunale, a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale dei centri, facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni già svolte.

Art. 7.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la pubblica istruzione provvede allo accreditamento delle somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati, i quali sono autorizzati a corrispondere al personale di cui all'art. 4 gli emolumenti spettanti anche nelle more della definizione degli atti amministrativi occorrenti per l'affidamento in gestione dei centri.

Al pagamento degli emolumenti il sindaco è autorizzato a provvedere anche senza apposita delibera preventiva del consiglio comunale, salvo successiva ratifica da parte del consiglio stesso, da proporsi nella prima seduta.

Art. 8.

I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare all'amministrazione regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto documentato dell'utilizzazione delle somme ad essi accreditate a norma del precedente art. 4.

Art. 9.

Fino a quando la Regione siciliana non avrà regolato la materia con organico provvedimento legislativo, l'amministrazione regionale subentra altresì alla Cassa per il Mezzogiorno negli interventi a favore dei centri di servizio sociale.

Art. 10.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti specializzati nel settore, dando la precedenza, nella prima applicazione della presente legge, a quegli enti che fino ad oggi ne hanno avuto la gestione.

Art. 11.

I centri di servizio sociale hanno dimensione comprensoriale e vanno inquadrati nella politica di decentramento territoriale, anche in vista dell'istituzione delle unità locali dei servizi.

Al fine di assicurare il coordinamento e la più ampia partecipazione possono essere costituiti appositi comitati di gestione, composti dai rappresentanti degli utenti dei servizi, degli operatori sociali dei centri e delle forze sociali presenti nel territorio.

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, la spesa annua di lire 200 milioni così ripartita:

lire 60 milioni per i centri di servizio culturale;
lire 140 milioni per i centri di servizio sociale.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 140 milioni, da corrispondere agli enti che hanno gestito i centri di servizio sociale nel 1975, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta nello stesso 1975 e non assunte a proprio carico dalla Cassa per il Mezzogiorno.

All'onere di lire 340 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede utilizzando parte delle assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1976

BONFIGLIO

MURATORE - MANNINO - D'ACQUISTO - AVOLA

LEGGE 18 marzo 1976, n. 31.

Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è sostituito dai seguenti:

« Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati.

Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi.

Il lavoratore che trasferisce la propria residenza fuori dalla sede abituale è tenuto a fornire mensilmente all'ente pagatore idonea documentazione atta a dimostrare il proprio stato di disoccupazione.

Gli impiegati ed operai che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge hanno l'obbligo di iscriversi in speciali elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e sino all'entrata in vigore della presente legge, costituisce valida documentazione, ai fini della corresponsione dell'indennità mensile prevista dagli articoli 6 e 8 della citata legge, la dichiarazione di disoccupazione resa dagli interessati presso i competenti uffici del lavoro.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è sostituito dai seguenti:

« Per il pagamento dell'indennità mensile prevista dall'art. 6 l'Ente minerario siciliano è tenuto ad elaborare mensilmente appositi elenchi comprendenti i nominativi degli aventi diritto e i dettagliati importi agli stessi spettanti.

I suddetti elenchi sono tempestivamente trasmessi all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che disporrà il pagamento delle competenze in essi indicate attraverso gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

Per la regolamentazione degli oneri previdenziali ed assistenziali l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i competenti istituti di previdenza ed assistenza ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1976

BONFIGLIO

SALADINO - D'ACQUISTO

LEGGE 18 marzo 1976, n. 32.

Provvedimenti per la manutenzione e la conservazione degli impianti dello stabilimento Chimed di Termini Imerese.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 400 milioni da utilizzare per anticipazioni in favore delle collegate Chimed, Cros e Sofos per far fronte, in attesa della ripresa dei lavori, agli oneri per la manutenzione e conservazione degli impianti in corso di costruzione a Termini Imerese e per il pagamento delle competenze ai dipendenti.

La somma prevista al comma precedente dovrà dalla Chimed, dalla Cros e dalla Sofos essere restituita all'Ente minerario siciliano entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti per il completamento degli impianti di Termini Imerese.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo l'Ente minerario siciliano impartirà disposizioni alla Chimed affinchè, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e conservazione degli impianti, la stessa utilizzi i propri dipendenti nonchè gli otto dipendenti della Cros e i dipendenti che alla data del 30 giugno 1975 risultavano iscritti nel libro paga e matricola della Orinoco Palermo, tuttora in servizio. Per questi ultimi il rapporto di lavoro deve essere regolato mediante contratto che non superi la durata di mesi sei.

Art. 3.

Dal fondo di cui all'art. 1 saranno altresì corrisposte le somme pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dai ventidue dipendenti della Chimed e dagli otto dipendenti della Cros dalla data del 1° ottobre 1975.

Art. 4.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere, tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, ai dipendenti della società Orinoco di cui all'art. 2, per il periodo 1° luglio-12 dicembre 1975, un'indennità straordinaria mensile pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alla data del 30 giugno 1975.

Art. 5.

Per le finalità del precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

All'onere di lire 460 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1976

BONFIGLIO

SALADINO - D'ACQUISTO

LEGGE 18 marzo 1976, n. **33**.

Provvidenze in favore dei lavoratori licenziati dalla Meccanica agricola siciliana (MAS) di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori della Meccanica agricola siciliana (MAS) di Palermo licenziati nel periodo 30 settembre-31 dicembre 1975 possono partecipare ai corsi di formazione professionale riservati agli operai contrattisti dei Cantieri navali riuniti di Palermo, istituiti con la legge regionale 21 febbraio 1976, **n. 15.**

Art. 2.

Ai lavoratori della MAS di Palermo, che frequenteranno i corsi di cui al precedente art. 1, è dovuto lo stesso trattamento previsto all'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, **n.** 15.

Detti lavoratori acquisiranno gli stessi titoli di preferenza previsti all'art. 4 della legge citata, per l'assunzione, allo scadere dei corsi, presso i Cantieri navali riuniti di **Palermo.**

Eventuali assenze dovute al richiamo per l'espletamento del servizio militare di leva non interrompono le condizioni preferenziali previste dal precedente comma.

Art. 3.

Ai lavoratori della MAS di cui all'art. 1 è corrisposto, per il periodo di attesa dei corsi cui saranno avviati, un assegno *una tantum* di L. 300.000 (trecentomila).

Art. 4.

Per la liquidazione dell'assegno l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo le somme occorrenti.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quarantacinque giorni dallo avvenuto pagamento dell'indennità spettante i giustificativi di spesa.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere ricadente nell'anno finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 marzo 1976

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

(4527)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1976, n. **14.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 10 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(4951)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761280)